

REGOLAMENTO PER LA COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI AI SERVIZI DELL'UNIVERSITA'

EMANATO CON DECRETO PRESIDENZIALE N. 17 DEL 19 FEBBRAIO 2018

Articolo 1– Ambito di applicazione

Il presente Regolamento, predisposto ai sensi dell'art. 13 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390, disciplina l'assegnazione a studenti di incarichi di collaborazione a tempo parziale in attività connesse ai servizi resi dall'Università. Dalle forme di collaborazione sono escluse le attività inerenti alla docenza di cui all'articolo 12 della Legge n. 341/90, allo svolgimento degli esami e all'assunzione di responsabilità amministrative. Le collaborazioni non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali nè ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. L'accesso al lavoro part-time avviene a domanda e sulla base della valutazione dei titoli posseduti da chi ne fa richiesta.

Articolo 2 – Oggetto delle collaborazioni

I rapporti di collaborazione devono prevalentemente riguardare servizi direttamente o indirettamente rivolti alla comunità studentesca mediante il supporto alle diverse attività di biblioteca, laboratorio, amministrazione, archivio, tipografia, fotoriproduzione, informatica, etc.; essi non possono comportare responsabilità amministrative e devono configurarsi come aggiuntivi o integrativi delle mansioni istituzionalmente svolte da personale tecnico-amministrativo.

La collaborazione degli studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale ai servizi dell'Università, a norma dell'art. 13 della legge 2.12.1991 n. 390, può essere attivata per le seguenti attività:

- a) assistenza per l'agibilità, funzionamento e custodia di biblioteche, raccolte di libri e documenti, laboratori didattici, scientifici e di teledidattica, spazi di studio e altre strutture didattiche e scientifiche, palestre, sale di ritrovo per studenti, attività di supporto, documentazione;
- b) assistenza per l'agibilità, funzionamento e custodia di strutture ed apparecchiature informatiche, schedatura, memorizzazione o registrazione di dati che non comportino riservatezza, comprese attrezzature anche portatili;
- c) servizi informativi e di orientamento per gli studenti;
- d) servizi straordinari di pulizia, trasloco di mobili o libri;
- e) servizi di supporto per l'organizzazione di eventi, quali seminari, convegni, concerti, cerimonie varie;
- f) altri servizi non didattici a favore degli studenti, espressamente autorizzati dall'Università;
- g) informazioni generali alle matricole ed assistenza nella distribuzione e consultazione di materiali di informazione, documentazione e registrazione;
- h) interventi di assistenza per l'accoglienza degli studenti in mobilità internazionale in ingresso.

Le strutture presso le quali vengono svolti gli incarichi dovranno mediare fra le proprie esigenze e quelle didattiche e di studio degli studenti in modo che l'incarico interferisca il meno possibile con le stesse nell'ottica della legge n.390 del 1991. Le collaborazioni potranno svolgersi o all'interno dei locali dell'Università o comunque in spazi o strutture utilizzati dall'Università per l'attività oggetto della collaborazione. La collaborazione non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini della partecipazione a pubblici concorsi.

Articolo 3 - Durata

Le collaborazioni stesse non potranno avere durata complessiva superiore a 150 ore nell'arco di un anno accademico da svolgersi di norma per non oltre 3 ore al giorno, e comunque per non più di 18 ore nel corso della stessa settimana. L'orario giornaliero non deve, comunque, superare il normale orario di servizio della struttura assegnataria.

Articolo 4 – Determinazione dei posti, dei compensi e delle attività

Il Consiglio di Amministrazione annualmente, anche sulla base delle esigenze di Ateneo, stanZIA la somma destinata alla copertura della spesa per il pagamento dei corrispettivi e per le eventuali assicurazioni aggiuntive e fissa altresì il compenso per ciascuna ora di collaborazione.

L'ufficio amministrativo competente procede alla redazione del bando, che deve contenere l'indicazione:

- del tipo di servizio che costituirà oggetto delle collaborazioni;
- del numero di collaborazioni destinate a ciascun servizio;
- delle caratteristiche delle prestazioni richieste;
- delle date di inizio delle collaborazioni e della loro durata complessiva;
- del luogo in cui esse dovranno essere svolte;
- del corrispettivo orario per esse stabilito;
- degli eventuali requisiti obbligatori di cui debbano essere in possesso gli studenti per la validità della candidatura;
- dei requisiti che siano considerati titolo preferenziale;
- del termine, non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla data di emanazione, entro il quale devono essere presentate le candidature degli studenti;
- della riserva di una quota pari al 5% agli studenti diversamente abili.

Articolo 5 - Requisiti

Costituiscono requisito indispensabile per la validità della candidatura e per l'assegnazione delle collaborazioni:

- essere studenti regolarmente iscritti ad un anno di corso di laurea triennale successivo al primo, ad eccezione degli iscritti alla laurea specialistica che possono concorrere anche se immatricolati al primo anno dell'Università di Enna, ivi inclusi i corsi che si svolgono in modalità interateneo con altre Università;
- essere in regola con la durata legale del corso di studi o si trovino in ritardo di non oltre un anno accademico rispetto ad essa (complessivamente non oltre un anno ripetente o un anno fuori corso o un anno perduto per cambio di corso);
- essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie;
- avere superato almeno i 2/5 dei crediti formativi universitari (CFU), arrotondati per difetto, previsti dal piano degli studi prescelto, con riferimento all'anno solare precedente il bando. Fanno eccezione gli studenti iscritti al I anno di corsi di laurea magistrale, che sono ammessi di diritto alla presentazione della domanda.

Nel bando può essere posto quale requisito obbligatorio per la validità delle candidature, in aggiunta a quelli di cui al comma precedente anche la conoscenza di determinate tecniche e/o di determinate lingue straniere (ad es. patentini ECDL, TOEFL, ecc.). L'avviso per la definizione della procedura di attribuzione incarichi e per la tipologia degli stessi deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione. Dopo l'approvazione l'avviso per la procedura specifica sarà emanato dal Presidente dell'Università.

Articolo 6 – Presentazione delle candidature

La candidatura, indirizzata al Presidente dell'Università dovrà essere redatta on line su apposito modello utilizzando il sito internet www.unikore.it. La domanda deve contenere la dichiarazione degli esami superati, dei crediti conseguiti e della votazione ottenuta e di ogni eventuale titolo valutabile. La dichiarazione ha valore di autocertificazione. Le verifiche verranno operate d'ufficio dall'Università.

Scaduto il termine stabilito dal bando per la presentazione delle candidature, l'Ufficio competente stila la graduatoria con il punteggio base, indicando gli eventuali esclusi per difetto di requisiti obbligatori. Possono essere costituite distinte graduatorie distinte per ciascun corso di laurea. Le graduatorie provvisorie sono rese note per via telematica sul sito web dell'Università www.unikore.it

Articolo 7 – Determinazione della graduatoria

I rapporti di collaborazione vengono conferiti in relazione alle diverse esigenze dell'Università e attingendo all'apposita graduatoria redatta sulla base del punteggio individuale di merito conseguito e, a parità di punteggio di merito, sulla base dell'età anagraficamente più giovane.

Il punteggio individuale è così determinato:

a) è attribuito 1 punto per ogni anno di iscrizione regolare all'UKE compreso l'anno corrente; è sottratto 1/2 punto per l'eventuale anno di ritardo (ad esempio: gli iscritti da due anni al secondo anno conseguono 2 punti; gli iscritti al quarto anno o al primo anno di specialistica da quattro anni, conseguono 4 punti; gli immatricolati da quattro anni iscritti al 3° anno, conseguono 2,5 punti; non ha rilievo la continuità o la discontinuità nella stessa classe di laurea o di laurea magistrale);

b) b) è attribuito il valore di 2 punti per ogni CFU ulteriore rispetto a quelli minimi prescritti (ad esempio, se il minimo per l'anno in corso è pari a 24 cfu, l'aver conseguito 26,5 cfu dà diritto a 5 punti; l'aver conseguito 30 cfu dà diritto a 12 punti);

c) è attribuito 1/10 di punto per ogni decimo di punto superiore a 18,00/30 nella media dei voti dell'anno accademico in corso (ad esempio: se nell'anno in corso è stata conseguita la media di 25,2, si ha diritto a 7,2 punti). Ai fini del calcolo della media, la votazione di 30 e lode si considera pari a 33/30.

Qualora si trovino in una situazione di assoluta parità di punteggio individuale di merito, prevale lo studente che sia anagraficamente più giovane.

Saranno dichiarati vincitori per la stipula del contratto per l'espletamento della suddetta collaborazione, i candidati idonei primi in graduatoria, distinti per Corsi di Studio e gli idonei meglio piazzati in graduatoria dei Corsi di Laurea con la più alta numerosità di studenti.

Articolo 8 - Collaborazioni specifiche

Nel rispetto delle procedure previste nei precedenti articoli, possono essere disposte attribuzioni di incarichi di collaborazione part-time per ambiti specifici o particolari iniziative, anche di tutorato volte ad offrire agli studenti con bisogni speciali un punto di riferimento concreto per le attività didattiche normali e integrative, tramite la formazione di apposite graduatorie. Nel caso in cui nell'avviso siano specificati titoli aventi una particolare rilevanza per il settore o per l'iniziativa per i quali è prevista la collaborazione, questi daranno diritto, a chi ne è titolare, di essere preferito, nel rispetto dell'ordine di graduatoria, a chi ne risulti sprovvisto.

Articolo 9 – Convocazione dei vincitori

La collaborazione part time viene formalizzata con un "contratto di collaborazione", che l'Università può risolvere unilateralmente per gravi motivi o per inadempienze dell'assegnatario.

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non dà comunque luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né ad alcuna valutazione ai fini di pubblici concorsi ed a tale scopo non è previsto alcun rilascio di certificazione.

Lo studente è tenuto a svolgere le prestazioni richieste per le collaborazioni assegnategli secondo quanto stabilito nel contratto di assegnazione, con diligenza ed osservanza dell'orario e delle disposizioni impartite dal responsabile della struttura presso la quale è assegnato, con il quale concorderà l'articolazione dell'orario di attività. Se lo studente rinuncia

all'incarico o non regolarizza la sottoscrizione del contratto, l'incarico viene proposto allo studente che segue in graduatoria.

Il pagamento della collaborazione avviene bimestralmente.

Articolo 10 – Svolgimento delle collaborazioni

Lo studente è tenuto a svolgere le prestazioni secondo quanto stabilito nel contratto di assegnazione, con diligenza, osservando l'orario di servizio e secondo le modalità stabilite dal responsabile della struttura presso cui svolge l'attività. Lo studente deve redigere le ore effettuate su apposito modulo messo a sua disposizione e controfirmato dal responsabile della struttura presso la quale presta la collaborazione.

Per esigenze di collaborazione, lo studente può essere chiamato a svolgere ogni altra forma di attività utile all'Ateneo oltre a quelle indicate al precedente art. 1.

E' compito del responsabile della struttura a cui è assegnata la collaborazione part time dello studente assicurare il rispetto degli obblighi contrattuali e vigilare sulla corretta esecuzione della prestazione e, in caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali, proporre la risoluzione del contratto.

Il responsabile del servizio presso cui si svolge la collaborazione è tenuto a comunicare al Presidente e/o al Direttore Generale qualsiasi irregolarità che si verifichi nello svolgimento della collaborazione stessa.

Al termine della collaborazione, il responsabile della struttura trasmetterà alla Direzione Generale dell'Università una relazione con le ore effettivamente svolte dallo studente, con una sintetica valutazione anche sull'efficacia dei servizi attivati.

Il conseguimento della laurea, successiva all'assegnazione, non interrompe la collaborazione.

Il pagamento del corrispettivo avviene da parte dell'Amministrazione dell'Università su certificazione della collaborazione, controfirmata dal responsabile del servizio, sulla modulistica fornita all'inizio della collaborazione.

In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, o in caso di rinuncia, l'affidamento della collaborazione viene sospeso, pur conservando lo studente il diritto al compenso per le eventuali prestazioni già svolte. Quando la collaborazione sia stata soppressa a seguito di giudizio negativo sull'attività svolta dallo studente da parte del responsabile della struttura o non sia stata portata a termine, nessun corrispettivo è dovuto in relazione alla collaborazione non prestata.

Il corrispettivo è esente da imposte ai sensi dell'art. 13 della L. 2.12.1991, n.390.

L'incarico non dà luogo ad alcun obbligo di assicurazione sanitaria o pensionistica.

Articolo 11 – Cause di rinvio o di sospensione del rapporto di collaborazione

L'inizio dell'attività di collaborazione è rinviato ovvero l'attività può essere sospesa per malattia dello studente. In tal caso lo studente dovrà presentare o far pervenire alla struttura apposita istanza di rinvio o di sospensione, allegando un certificato medico comprovante l'infermità e la durata della stessa. Lo studente perde il diritto allo svolgimento dell'incarico se dopo la domanda ma prima della emanazione della graduatoria consegue la laurea specialistica/magistrale o di primo livello salvo, in quest'ultimo caso, dichiarare prima del conseguimento del suddetto titolo di volersi iscrivere ad un corso di laurea specialistica/magistrale dell'Università di Enna. Il rapporto di collaborazione rimarrà sospeso fino al rinnovo dell'iscrizione per la laurea specialistica che comunque dovrà effettuarsi entro tre mesi dal conseguimento della laurea triennale pena la decadenza della collaborazione. Lo svolgimento dell'incarico è inoltre rinviato o sospeso, per un periodo non superiore a due mesi, qualora lo studente instauri con terzi un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso lo studente dovrà presentare o far pervenire alla struttura apposita istanza di rinvio o di sospensione allegando l'apposita documentazione giustificativa. Qualora allo scadere del periodo di rinvio o di sospensione, lo studente non riattivi il rapporto di collaborazione, il rapporto è risolto di diritto. La struttura comunicherà l'avvenuta risoluzione all'Ufficio competente che invierà un candidato idoneo in sostituzione del precedente.

Al momento dell'uscita della nuova graduatoria la precedente non potrà più essere utilizzata per la sostituzione di eventuali rinunce, mentre coloro che hanno avuto, sulla base delle scelte fatte, l'assegnazione dell'incarico potranno, nei tempi stabiliti dal regolamento, svolgerlo.

Articolo 12 – Incompatibilità

L'attribuzione di contratti di collaborazione da parte dell'Università non pregiudica l'assegnazione di altri benefici da parte dell'Università.

La collaborazione di cui al presente Regolamento è incompatibile con ogni altra contemporanea attività retribuita di formazione, ricerca o con prestazioni di lavoro, anche a tempo determinato, presso l'Università.

I compensi derivanti da contratti di collaborazione di cui al presente Regolamento non sono cumulabili con i benefici di cui all'art. 12, III comma del DPCM 9 aprile 2001 (borse per il sostegno alla qualità dello studio e per la redazione di prove finali che prevedano spese di viaggio e ricerca all'estero) bandite dall'Università.

Non possono accedere alle collaborazioni part-time:

- a) gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea triennale;
- b) nell'anno accademico precedente erano immatricolati in altro ateneo;
- c) rivestono formalmente la qualifica di studenti-lavoratori e/o hanno usufruito del riconoscimento di attività professionali quali crediti formativi universitari;
- d) sono beneficiari di una borsa di studio ERSU;
- e) sono in possesso di una laurea vecchio ordinamento o di una laurea specialistica.

Articolo 13 – Cause di risoluzione del rapporto di collaborazione

Il contratto di collaborazione si risolve di diritto nei seguenti casi:

- per rinuncia agli studi o per trasferimento ad altra sede universitaria;
- per il conseguimento del titolo accademico;
- per irrogazione allo studente di provvedimenti disciplinari;
- per consenso delle parti;
- per impossibilità sopravvenuta non imputabile a nessuno dei contraenti.

Nell'ipotesi di risoluzione viene corrisposta esclusivamente una quota corrispondente alla parte di collaborazione prestata.

Articolo 14 – Norme di rinvio e finali

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Università ed entra in vigore il giorno successivo alla data del decreto presidenziale di emanazione.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente, ove compatibile.